

Diritto fallimentare

a.a. 2019 - 2020

Di cosa parleremo?

1. Perché l'imprenditore si indebita?
2. È razionale indebitarsi?
3. Cosa succede quando l'imprenditore non è più in grado di far fronte ai debiti?

1. Perché l'imprenditore si indebita?

- L'imprenditore si indebita per finanziare **investimenti produttivi**,
- ... **investimenti produttivi**, perché sono destinati a produrre reddito (almeno nelle intenzioni).
- Il consumatore si indebita per finanziare l'acquisto di **beni non produttivi**,
- ... **beni non produttivi**, perché non producono reddito, ma soddisfazione di esigenze (primarie o voluttuarie).

1. Perché l'imprenditore si indebita?

La struttura dello stato patrimoniale mostra che i debiti contribuiscono – assieme al capitale - al finanziamento degli investimenti

Attivo (investimenti)

- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
 - Rimanenze
 - Crediti
 - Liquidità

Passivo (debiti) + Netto

- Capitale
 - Riserve
 - Utili / Perdite
-
- **Debiti**

2. È razionale indebitarsi?

- Indebitarsi è *possibile* (cioè *economicamente sostenibile*) se l'investimento genera un rendimento sufficiente a pagare il costo del debito, vale a dire gli interessi.
- Indebitarsi è *conveniente* se il rendimento generato dall'investimento è superiore al costo del debito.

2. È razionale indebitarsi?

*Immaginiamo un investimento di 100 che generi ricavi pari al 10%, in un **contesto favorevole** (il debito costa meno del rendimento dell'investimento).*

Ciascuna riga della tabella mostra un diverso mix di capitale e debito per il finanziamento dell'investimento.

Come si vede, il costo del debito (interessi) incide sull'utile, riducendolo in maniera via via più marcata al crescere del debito

Capitale proprio	Debito	EBIT (10 % inv.)	Interessi (6 % debito)	Utile netto (EBIT - intt.)
100	0	10	0	10
80	20	10	1,20	8,80
50	50	10	3,00	7,00
10	90	10	5,40	4,60
1	99	10	5,94	4,06

Nota: per la definizione di EBIT, v. il *Glossario finanziario*

2. È razionale indebitarsi?

Quanto ha reso il capitale investito?

Nella nostra simulazione, benché il costo del debito – crescente nei diversi scenari esposti – riduca l'utile, il rapporto fra l'utile e il capitale investito (ROE) è crescente: tanto inferiore è il capitale rispetto al debito e tanto maggiore è il suo rendimento

Capitale proprio	Debito	EBIT (10% inv.)	Interessi (6% debito)	Utile netto (EBIT-intt.)	R.O.E. (Return on equity)
100	0	10	0	10	10 %
80	20	10	1,20	8,80	11 %
50	50	10	3,00	7,00	14 %
10	90	10	5,40	4,60	46 %
1	99	10	5,94	4,06	406 %

Nota: per la definizione di ROE, v. il *Glossario finanziario*

2. È razionale indebitarsi?

Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica: cosa succede se cambia lo scenario, cioè se il debito costa più del rendimento dell'investimento?

- il risultato non è più un utile, ma una perdita, via via crescente al crescere del debito;*
- il capitale ne risulta eroso;*
- l'imprenditore eccessivamente indebitato non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni*

Capitale proprio	Debito	EBIT -10%	Interessi (15% debito)	Risultato (EBIT-intt.)	Capitale dopo utile/perdite
100	0	-10	0	-10	90
80	20	-10	3	- 13	67
50	50	-10	7,50	- 17,50	32,50
20	80	-10	12	- 22,00	- 2
1	99	-10	14,85	- 24,85	- 23,85

3. Cosa succede quando l'imprenditore non è più in grado di far fronte ai debiti?

- A fronte dell'inadempimento dell'imprenditore, l'ordinamento mette a disposizione due categorie di strumenti: l'**esecuzione individuale** e le **procedure concorsuali**
- La funzione comune alle procedure concorsuali è di consentire la soddisfazione dei creditori ...
- che può realizzarsi per due vie (che possono essere alternative o non):
 - **rimuovere dal mercato un imprenditore insolvente**, liquidandone il patrimonio, oppure
 - **favorire il salvataggio**, dell'imprenditore e/o dell'azienda.

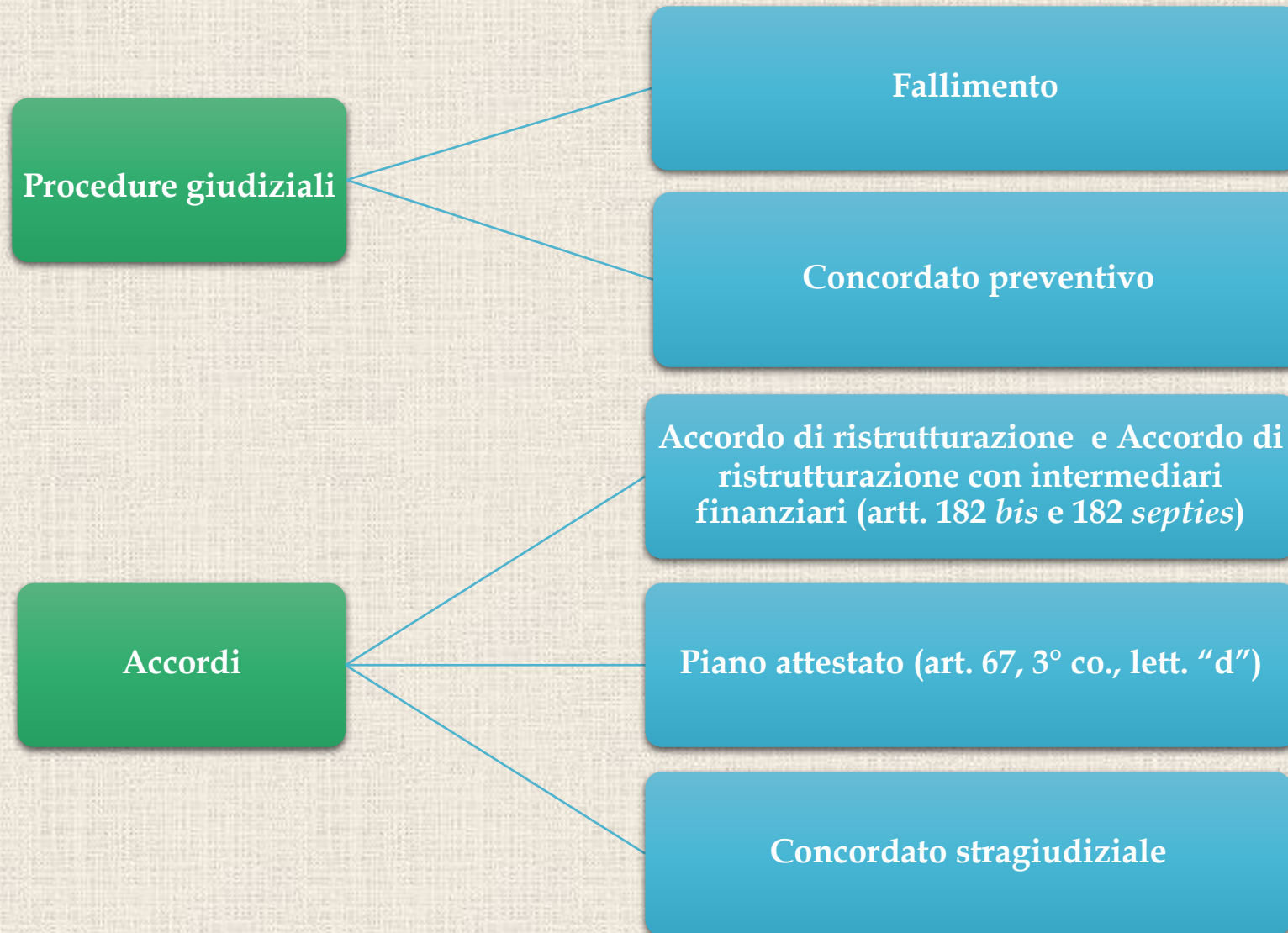
Cenni storici

- **XII Tavole (V sec. A.C.)** – il debitore è *addictus* fisicamente al suo creditore, il quale può utilizzarlo come schiavo, venderlo *trans Tiberim* o metterlo a morte ... se i creditori erano più d'uno, la legge diceva *partes secanto*;
- **Età dei Comuni (XI-XIII sec.)** - la visione inizia a cambiare e prendono forma le prime legislazioni sul fallimento, sovente contenute negli statuti delle corporazioni. Si abbandona la cattura del debitore per autorità privata...
- ... ma sopravvivono forme di pena esemplare, come la *pietra del vituperio* o limitazioni alla vita pubblica
- ... così come la carcerazione – anche dei familiari – e la tortura o la pena di morte
- Le caratteristiche del fallimento sono fissate nella **universalità** e **concorsualità**
- Nasce la soluzione alternativa al fallimento: il **concordato**

segue: cenni storici

- Nel **XVI sec.** si introduce la distinzione tra gli insolventi che sono tali *fortunae vitio*, quelli che sono tali *suo vitio* e quelli, infine, che sono tali *partim suo partim fortunae vitio*: i primi sono trattati con mitezza e il fallimento coinvolge solo il loro patrimonio
- Nella codificazione di **fine ottocento** si consolida la disciplina del fallimento come fenomeno limitato agli imprenditori; le conseguenze sanzionatorie rimangono limitate al piano civile e politico; le sanzioni penali sono riservate a comportamenti limitati (irregolarità contabili, distrazione di beni, pagamenti preferenziali)
- La disciplina attuale segue alcune linee di tendenza:
 - ❖ **conservazione dell'attività**
 - ❖ **favore per gli accordi con i creditori**
 - ❖ **esdebitazione e *fresh restart***
 - ❖ **estensione delle procedure di crisi ai non imprenditori (consumatori)**

Le procedure concorsuali nella legge fallimentare



Le procedure concorsuali: *procedure giudiziali vs. procedure amministrative*

